

N. R.G. 339/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti ha pronunciato *ex art.* 429 comma 1 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **339/2022** promossa da:

GUANGHUA YANG (C.F. YNGGGH76R12Z210T), con il patrocinio dell'avv. DISTANTI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA CIGNANI N. 46 47121 FORLÌ presso il difensore avv. DISTANTI LUCA

RICORRENTE

contro

INPS (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA (CRLNPL71H61E435T) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

RESISTENTE

Letti gli atti di causa;

pagina 1 di 7



viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a

Con ricorso depositato il 15.07.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente **GUANGHUA YANG** ha proposto opposizione al provvedimento di Inps di ripetizione della prestazione di indennità di disoccupazione NASPI del 5/07/2021 ritenendo l'insussistenza dell'indebito e rassegando le seguenti conclusioni:

“In via principale,

ACCERTARE E DICHLARARE che il Sig. Yang Guanghua ha diritto a beneficiare del trattamento di disoccupazione NASPI, così come originariamente concessogli da INPS a seguito della domanda di disoccupazione (NASPI) formulata in data 8/7/2015 ed accolta con provvedimento datato 14/8/2015 con effetto a far data dal 9.7.2015, per un periodo di 668 giorni, per tutti i motivi illustrati in premessa e conseguentemente,

ACCERTARE E DICHLARARE l'illegittimità del provvedimento INPS datato 5.7.2021 e ricevuto il 27.7.2021 con il quale INPS ha richiesto la ripetizione della somma di euro 17.611,70 al Sig. Yang per NASPI non spettante; - della delibera n. 214407 del 10/11/2021, con la quale INPS, ha respinto il ricorso amministrativo numero AMM/psr/2021/88529 del 25/10/2021; - del provvedimento datato 7.8.2017 mai comunicato direttamente al Sig. Yang, per tutti i motivi illustrati in narrativa e conseguentemente disporre l'annullamento.

In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le conclusioni formulate in via principale,



ACCERTARE E DICHIARARE che la somma effettivamente erogata da INPS al Sig. Yang Guanghua a titolo di NASPI è pari ad euro 14.649,42 e conseguentemente, RIDURRE l'importo richiesto da INPS in ripetizione in euro 14.649,42.

In ogni caso, condannare INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze ed onorari del presente procedimento con richiesta di distrazione in favore dello scrivente patrocinatore che si dichiara antistatario e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in caso di soccombenza, con esonero dal pagamento delle spese, competenze ed onorari, laddove ne maturassero i relativi presupposti di legge”.

A sostegno della domanda ha premesso di essere stato assunto nel marzo 2006 alle dipendenze di Giesse 2000 s.r.l. e poi licenziato con effetto immediato con comunicazione spedita dal datore di lavoro in data 25.06.2015 a seguito di richiami disciplinari.

Ha quindi rappresentato di avere presentato in data 8.07.2015 domanda di disoccupazione Naspi, la quale veniva accolta a far data dal 09.07.2015 per 668 giorni di indennizzo, ed accertata poi come indebita e da cui la presente opposizione alla relativa richiesta di restituzione da parte di INPS.

INPS, costituendosi in giudizio ha dedotto che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Società datrice di lavoro era terminato in data 10.07.2015 e quindi la domanda di ammissione al beneficio era stata proposta in data antecedente, allorquando l'istante risultava ancora occupato e quindi non versava in stato di bisogno.

La causa è stata istruita documentalmente e sulle conclusioni precisate all'odierna udienza viene ora decisa.

Il ricorrente deduce di avere diritto alla indennità di disoccupazione NASPI nel periodo di riferimento.

L'indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita, a decorrere



dall'1.05.2015, dall'art. 1, comma 1, d.lvo 4.03.2015 n. 22, con *“la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”* e *“con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”*.

A norma dell'art. 3 co. 1 d.lvo 4.3.2015 n. 22, la Naspi è attribuita *“ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.lvo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”*.

Nel caso di specie, alla data di presentazione della domanda amministrativa, cioè l'8 luglio 2015, e, ancor prima, alla data dichiarata dall'istante come data di licenziamento nella domanda da questi compilata, cioè il 23 giugno 2015, difettava in capo all'istante il primo tra i suddetti elementi costitutivi del diritto, ovvero l'avvenuta perdita della occupazione.

Ciò in quanto il rapporto di lavoro subordinato dell'istante alle dipendenze della impresa Giesse 2000 s.r.l. non è cessato in data 23 giugno 2015, bensì in data 10 luglio 2015.

Rileva, in tal senso, la comunicazione “unificato lav” - che deve essere effettuata entro 5 giorni dalla data del licenziamento - trasmessa dal datore di lavoro in data 15.07.2015, laddove la cessazione del rapporto di lavoro viene indicata nel giorno 10.07.2015 ed è confermata altresì dalla denuncia inoltrata dal datore di lavoro all'Inps, come rilevabile dall'estratto dei flussi Emens relativo a tale mese, laddove risulta che nel mese di luglio il ricorrente ha lavorato per nove giorni



È indubbio che durante la maggior parte del periodo in cui il ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione, questi poteva ritenersi in stato di "disoccupazione".

Tuttavia, occorre rilevare che la domanda di accesso alla prestazione, qualora fosse stata compilata correttamente in tutti i suoi elementi, avrebbe dovuto essere fin dall'origine rigettata, poiché al momento della sua proposizione difettava il requisito della disoccupazione in capo al richiedente.

Tale requisito è espressamente richiesto dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 22/2015, che richiama l'art. 1, D.Lgs. 181/2000, oggi abrogato e sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 150/2015, il quale prevede al primo comma che *"Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego"*.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente – al momento di presentazione della domanda di accesso alla c.d. naspi - non era disoccupato, cioè privo di un impiego.

Né appare idonea a provare l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente al 10.07.2023 la comunicazione datoriale di “avviso di licenziamento con effetto immediato” recante la data del 23.06.2023 – ma comunque evidentemente ricevuta dal lavoratore in data successiva, anche soltanto in considerazione della data di spedizione della missiva con raccomandata in data 25.06.2015, come provato dal timbro di spedizione postale di cui al doc. 1 di parte ricorrente - ove si consideri che in essa - al di là di ogni eventuale considerazione in ordine alla rilevanza di tale missiva ai fini della validità del licenziamento - si specifica che l’“avviso di licenziamento” avrà effetto immediato, senza tuttavia che risulti in alcun



modo dimostrata e provata la data di ricezione di tale missiva da parte del lavoratore, onde collocare in data diversa e antecedente il licenziamento.

Del resto, non sono nemmeno emerse ragioni per ritenere che il datore di lavoro abbia dolosamente o colposamente commesso irregolarità o inadempienze nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro laddove, per contro, una ritardata denuncia della cessazione del rapporto di lavoro comporta maggiori oneri retributivi e previdenziali a suo carico.

In definitiva, prima del 10 luglio 2015 il ricorrente non avrebbe potuto presentare domanda di disoccupazione in quanto non risultava essere stato formalizzato il suo licenziamento e quindi lo stato di disoccupazione.

Deve pertanto ritenersi che, alla data di presentazione dell'istanza amministrativa, il rapporto di lavoro in questione non fosse ancora cessato, sicché il pagamento della indennità di disoccupazione Naspi da parte dell'Inps si rivela non dovuto, con conseguente diritto dell'ente di ripetere la somma a tale titolo indebitamente erogata.

Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.

Le spese di lite, stante la particolarità e la natura della fattispecie dedotta in giudizio e l'assenza di attività istruttoria, vengono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Forlì, il 13.09.2023

Il Giudice



- Dott.ssa Agnese Cicchetti -

